

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 460-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE DE UNTERRICHTER)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1964
(V. Stampati nn. 595, 596 e 601)*

d'iniziativa dei deputati COCCO ORTU, ZINCONE, BONEA, TAVERNA, GIOMO, DEMARCHI, CAPUA, MESSE, BIGNARDI, BADINI CONFALONIERI, BARZINI, CANNIZZO, CANTALUPO e DURAND DE LA PENNE (595); ALICATA, Busetto, VIANELLO, LIZZERO, FERRARI Francesco, MARCHESI, GOLINELLI, FRANCO Raffaele, BERNETIC Maria, AMBROSINI, DE POLZER, TOGLIATTI, BARCA, BASTIANELLI, CHIAROMONTE, D'ALEMA, D'ALESSIO, DE PASQUALE, GALLUZZI, GESSI Nives, INGRAO, LACONI, LAJOLO, LAMA, MICELI, NATOLI, OGNIBENE, PAJETTA Giancarlo, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROSSANDA BANFI Rossana e SULOTTO (596); SARAGAT, ORLANDI, AMADEI Giuseppe, ARIOSTO, AVERARDI, BEMPORAD, BERTINELLI, BRANDI, BUCALOSSI, CARIGLIA, CECCHERINI, CETRULLO, CROCCO, LUPIS, MARTONI, MASSARI, NAPOLI, NICOLAZZI, PELLICANI, PRETI, QUARANTA, REGGIANI, RIGHETTI, ROMANO, ROMITA, ROSSI Paolo, RUSSO Vincenzo Mario, SECRETO, SILVESTRI, TANASSI, TREMELLONI, VIZZINI e ZUCALLI (601)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 1964*

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1964

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul disastro del Vajont

ONOREVOLI SENATORI. — La spaventosa ondata abbattutasi il 9 ottobre 1963 sulla zona circostante il bacino artificiale del Vajont, causando oltre 1.800 vittime umane e distruggendo con apocalittico furore case, strade, stabilimenti industriali, terreni coltivati, boschi, determinando danni patrimoniali ingenti, ha commosso e sgomentato la Nazione tutta, non solo per la gravità della sciagura causata da una frana immane, ma anche per il fatto che determinante concausa del disastro è stata la diga del bacino idroelettrico, ossia un'opera costruita dall'uomo, non solo — come qualcuno ha superficialmente asserito — per ansia di privato profitto, ma con la sana intenzione di sfruttare le risorse della natura per favorire il progresso e migliorare le condizioni di vita della collettività nazionale.

Di fronte a questa tragedia cui l'opera dell'uomo non è estranea, è logico che i superstiti e l'opinione pubblica tutta reclamino a gran voce che vengano accertate tutte le possibili responsabilità.

La Commissione tecnico-amministrativa, insediata dal Ministro dei lavori pubblici il 14 ottobre 1964 e presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato, ha concluso già nel gennaio 1964 le proprie indagini e il Governo, in base alle risultanze emerse, ha subito preso — nell'ambito della propria competenza — alcuni significativi provvedimenti.

L'immediato scrupolosissimo intervento della Magistratura dà garanzia che nulla sarà trascurato onde accertare eventuali responsabilità penali; le necessarie laboriosissime perizie e indagini tecniche affidate dalla Magistratura a scienziati di chiara fama, sono in pieno sviluppo, ma specie la complessità degli accertamenti geologici lascia prevedere che occorreranno forse ancora molti mesi prima che possa concludersi l'operato della Magistratura.

Ad iniziativa di tre gruppi di parlamentari sono state presentate alla Camera dei deputati tre distinte proposte di legge per la istituzione anche di una Commissione d'inchiesta parlamentare, e la Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati, prese in esame le tre proposte di legge dell'ono-

revole Cocco Ortù ed altri (n. 595), dell'onorevole Alicata ed altri (n. 596), dell'onorevole Saragat ed altri (n. 601), decideva di elaborarle e presentare alla Camera un testo unico prendendo come base la proposta n. 601.

Questo disegno di legge, che raccolse il consenso di tutti i Gruppi, è stato approvato nella seduta della Camera dei deputati del 4 marzo 1964 e venne successivamente trasmesso al Senato (n. 460).

La 7^a Commissione del Senato nella seduta del 16 aprile 1964 convenne unanimemente sull'opportunità della nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta secondo le norme stabilite dagli articoli 2, 3, 4 e con le finalità previste dall'articolo 1, ossia di accertare le cause della catastrofe e le responsabilità pubbliche e private ad essa inerenti e di esaminare la rispondenza della legislazione e dell'organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva, e di vagliare l'idoneità delle misure adottate e preventivate a favore delle popolazioni colpite.

Per quanto riguarda invece l'articolo 5, la maggioranza della 7^a Commissione ha ritenuto che la complessità delle indagini necessarie e lo studio dei problemi tecnici e giuridici che la Commissione d'inchiesta dovrà affrontare onde adempiere al proprio mandato, sono di natura tale da richiedere un tempo superiore ai 4 mesi previsti dall'articolo 5 per la presentazione della relazione sui risultati dell'inchiesta e la formulazione delle indicazioni di politica legislativa destinata a tutelare la sicurezza collettiva (non solo fisica ma anche economica!) e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione in ordine alle opere idrauliche « a qualunque uso destinate » e alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

I tre disegni di legge presentati alla Camera dei deputati e che hanno dato origine all'attuale testo unificato, prevedevano rispettivamente un termine di mesi 3 (n. 596), 6 (n. 601), 12 (n. 595).

La maggioranza della 7^a Commissione ha ritenuto di proporre una modifica dell'articolo 5 fissando al 30 novembre 1964 il ter-

mine per la presentazione alla Camera e al Senato della relazione conclusiva.

Per rendersi conto dell'opportunità di accettare questo ragionevole termine, basti meditare sul fatto che solo durante i prossimi mesi estivi potranno avviarsi a conclusione — anche se non definitiva — le indagini geologiche in corso, e porre mente ai complessi e nuovi problemi giuridici che devono essere vagliati a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1.

In questi giorni è pervenuto al Senato il disegno di legge n. 558 sulle « modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ». Esso, per esempio, non accetta il criterio dell'indennizzo integrale al cento per cento dei patrimoni pubblici e privati distrutti o danneggiati, ma prevede la concessione di contributi per la ricostruzione della zona devastata, lasciando impregiudicato ai danneggiati ed aventi causa il diritto di rivalersi dei danni materiali e morali subiti, nei confronti di coloro che fossero ritenuti responsabili del disastroso evento.

A mio avviso questo criterio merita di essere riveduto sia per il caso presente, sia per eventuali futuri eventi dannosi in cui vi sia la concausa determinante della presenza di opere costruite dall'uomo.

In base al nostro ordinamento giuridico non vi è responsabilità civile se non vi è colpa.

Ma, in una società animata da principi di scrupolosa giustizia e solidarietà, ritengo che quando un danno sia determinato dalla esistenza di un'opera costruita dall'uomo per il proprio interesse personale o dalla collettività nell'interesse collettivo, anche quando all'origine di un evento dannoso non vi sia colpa, o non sia possibile rintracciare il responsabile, chi traeva vantaggio dall'opera che ha causato il danno sia anche tenuto al risarcimento integrale dei danni causati.

Supponiamo che una diga crolli per cause di forza maggiore: può lo Stato che ha dato la concessione per un pubblico interesse,

abbandonare i danneggiati alla sorte derivante dalle attuali leggi?

La sciagura del Vajont deve portarci a meditare su questi problemi, deve avviarci verso una solidarietà assoluta, operante al cento per cento, e realizzabile in una società bene ordinata.

I lutti, i danni morali non possono purtroppo trovare indennizzo, ma sarebbe auspicabile che ciascuno di noi sentisse che assieme alle case di Longarone, di Erto, di Casso, è crollato anche un pezzo della nostra casa e quindi è necessario che ne sopportiamo gli oneri della ricostruzione. E perchè ci commoviamo solo quando ci troviamo di fronte a sciagure immani e non pensiamo che anche il singolo cittadino che vede distrutta la sua proprietà da una frana o da un'eruzione avrebbe bisogno di questa solidarietà?

Ho voluto accennare a questi complessi problemi, che riguardano il passato per quanto attiene al Vajont, ma devono essere esaminati soprattutto per il futuro onde assicurare alla nostra società un avvenire più sicuro e confortato da maggiore senso di fraterna solidarietà.

Se oltre ad accertare e definire responsabilità, la Commissione d'inchiesta potesse anche suggerire provvidenze legislative ispirate ai criteri di solidarietà indicati, ritengo che per i superstiti della sciagura del Vajont sarebbe il migliore conforto sapere che il loro sacrificio e il loro dolore non è stato vano ma ha dato l'avvio al formarsi di una società più giusta e meno egoista.

Voglio sperare che anche quei colleghi che propendevano per il mantenimento del termine di quattro mesi condividano le ragioni che suggeriscono di lasciare alla Commissione d'inchiesta tempo sufficiente non solo per definire eventuali responsabilità ma anche per vagliare i problemi che la sciagura del Vajont pone alle nostre coscienze e indicare gli indirizzi legislativi che devono essere seguiti per risolverli, e che quindi il Senato giunga all'approvazione concorde del disegno di legge n. 460 nel testo proposto dalla 7^a Commissione.

DE UNTERRICHTER, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta sul disastro del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Commissione procederà all'accertamento delle cause della catastrofe e delle responsabilità pubbliche e private ad esse inerenti ed esaminerà la rispondenza della legislazione e dell'organizzazione e prassi amministrativa alle esigenze della tutela della sicurezza collettiva.

La Commissione accerterà l'idoneità delle misure adottate e preventivate a favore della popolazioni colpite.

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.

La Commissione potrà costituire sotto-commissioni nel proprio seno.

Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

Art. 3.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà fra la Camera ed il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta con le indicazioni di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva e per il miglior funzionamento della pubblica amministrazione in ordine alle opere idrauliche a qualunque uso destinate ed alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Entro il 30 novembre 1964, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta, con le indicazioni di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva e per il miglior funzionamento della pubblica amministrazione in ordine alle opere idrauliche a qualunque uso destinate ed alla sistemazione idrogeologica del territorio nazionale.

Art. 6.

Identico.